



**COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035  
[protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it)  
C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

**ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 32**

**PROT. N. 4872**

**OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI QUINZANO D'OGLIO (BS)**

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**VISTO** il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – le cui misure si applicano del 18 maggio al 31 luglio 2020;

**RICHIAMATI :**

- l'art. 1 comma 14 del suddetto provvedimento il quale prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
- l'Ordinanza Regionale n. 547 del 17 maggio 2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 -, le cui misure si applicano del 18 maggio al 31 maggio, con particolare riferimento alla sezione "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)";
- la successiva Ordinanza Regionale n. 555 del 29.05.2020, con particolare riferimento ai contenuti dell'Allegato 1 in merito alle disposizioni sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- la precedente Ordinanza del Commissario Straordinario n. 28 del 19 maggio 2020 prot. n. 4362;

**DATO ATTO** che i titolari di posteggio fisso presenti presso il mercato merceologico settimanale del mercoledì dovranno mantenere una distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro, riducendo pertanto la propria occupazione di minimo n. 50 cm, individuando altresì un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

**RITENUTO** opportuno sospendere le operazioni di spunta fino al 14 giugno 2020 per prodotti non alimentari;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/200;

**VISTA** la L.R. 02/02/2010, n. 6 e ss.mm.

**VISTO** l'allegato che pone le misure a carico del titolare del posteggio;

**ORDINA**

che l'organizzazione straordinaria del mercato merceologico settimane del mercoledì e fino al 14 giugno 2020 sia:

- di determinare la capienza massima dei clienti che accedono all'area mercatale in numero di **80 persone**;
- di procedere alla perimetrazione dell'area mercatale, attraverso la collocazione di transenne e di nastro perimetrale invalicabile;

**DISPONE CHE**

- i titolari di posteggio fisso del mercato settimanale del mercoledì procedano:
  - a mantenere una distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro, individuando altresì un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  - ad adottare le misure indicate nell'allegato 1 "Misure a carico del titolare di posteggio" in calce alla presente.

- per motivi di organizzazione del mercato, fino al 14 giugno 2020 (salvo proroga) non si procederà all'assegnazione di eventuali posteggi temporanei non occupati (spunta), ad esclusione di spuntista alimentare.
- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale, sul sito web comunale nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Brescia;
- sia inviata alla Polizia Locale di Quinzano d'Oglio;
- di procedere alla consegna di copia del presente provvedimento ai titolari di posto fisso del mercato;

#### **AVVERTE**

- Che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.
- Che l'Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale II, 05 giugno 2020

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

*f.to Dott.ssa Monica Vaccaro*



## ALLEGATO ORDINANZA DEL 1/06/2020

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico,
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola la merce;
- per tutti gli ambulanti collocati sul perimetro dell'area mercatale è fatto obbligo di posizionare mastri di sbarramento tra una postazione e l'altra al fine di impedire l'accesso e l'uscita dei clienti
- individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio, in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;